

(N. 1915)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1975

Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo, ispettivo della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Qualunque riforma scolastica, per quanto accuratamente elaborata, sarà sempre scarsamente feconda di frutti se non si preoccuperà di risolvere nel modo migliore il problema del reclutamento del personale insegnante. Problema che non va esaminato, come purtroppo è stato fatto fino ad oggi, soltanto sotto l'aspetto quantitativo, cioè nel senso di reperire gli insegnanti in numero sufficiente ai bisogni scolastici continuamente crescenti, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto qualitativo ricercando e adottando un sistema di scelta che assicuri alla scuola elementi veramente idonei sotto il profilo professionale, culturale e morale.

Siffatta esigenza è rimasta sino ad oggi sostanzialmente insoddisfatta giacchè i responsabili della politica scolastica italiana, anzichè predisporre strumenti adeguati per una scelta accurata del personale insegnante, si sono pressochè esclusivamente preoccupati di sistemare nei ruoli il personale docente non di ruolo prescindendo dai necessari approfonditi accertamenti sulla loro

preparazione professionale oltre che sulle loro attitudini all'insegnamento.

Unica eccezione, forse, a tale sistema, di cui non può non essere rinnovata la più decisa condanna, è costituita dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 574, il quale prevede una riserva del dieci per cento dei posti messi a concorso ai candidati di concorsi magistrali per esami e per titoli, i quali abbiano riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna prova e risultino iscritti nella graduatoria di merito senza essere compresi tra i vincitori.

In sede di discussione in Aula presso la Camera dei deputati dell'anzidetto provvedimento chi scrive non mancò di lodare detta norma perchè volta ad incoraggiare i giovani più meritevoli e ad eliminare la grave ingiustizia cui essi andavano incontro in quanto, pur conseguendo nelle prove d'esame elevati punteggi, ma essendo sprovvisti di molti titoli, restavano il più delle volte esclusi dalla graduatoria dei vincitori.

Ad evitare quindi che la norma per quanto pregevole si palesasse puramente simbolica, essendo del tutto insufficiente la riserva del dieci per cento dei posti, il sottoscritto presentò un emendamento, purtroppo non accolto, col quale si elevava detta percentuale dal 10 al 20.

La norma di cui alla citata legge n. 574 del 1966 venne poi recepita, in una formulazione pressochè identica, dalla successiva legge 24 settembre 1971, n. 820 (articolo 3, settimo comma) contenente norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale.

Anche in sede di esame di quest'ultimo provvedimento, sempre da parte liberale, venne avanzata la proposta, anch'essa purtroppo respinta, di aumentare la percentuale dei posti riservati ai candidati più meritevoli.

Senonchè la norma in questione, non si sa bene per quale motivo, non figura nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio

1974, n. 417, sullo stato giuridico del personale della scuola, nella parte in cui si disciplina il reclutamento del personale docente della scuola di ogni ordine e grado, con esclusione dell'Università.

L'omissione potrebbe far sorgere il dubbio che la norma stessa si debba considerare abrogata. A parere dello scrivente essa, invece, è da considerare tuttora in vigore non essendo affatto incompatibile col citato decreto delegato che all'articolo 140 recita testualmente: « Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento con esso incompatibili ».

Ad ogni modo, per fugare ogni dubbio e, soprattutto, allo scopo di estendere l'ambito di applicazione della norma a tutti i partecipanti ai concorsi per posti di insegnamento dalle materne alle secondarie superiori, si è ritenuto di presentare il seguente disegno di legge che, in un articolo unico, integra nel senso indicato l'articolo 15 del summenzionato decreto delegato n. 417.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo il quarto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è aggiunto il seguente comma:

« I candidati che hanno conseguito nelle prove di cui al primo comma del precedente articolo 13 una media non inferiore agli otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna prova, iscritti nelle graduatorie e non compresi tra i vincitori, hanno diritto ad essere inclusi tra i vincitori per un contingente di posti pari al 20 per cento di quelli messi a concorso.

Per i candidati di cui al quarto comma dello stesso articolo 13 va computato, in sostituzione del voto conclusivo del corso, quello di abilitazione rapportato in decimi ».